AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Via Renato Paolini, 47 – 65124 Pescara (PE)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

ANNO: 2026 N. 1912

Data 27/11/2026

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA VALUTAZIONE POSITIVA DEL COLLEGIO TECNICO DEL 23/11/2026 E RICONOSCIMENTO DEI RELATIVI BENEFICI E MODIFICA O CONFERMA DEI RELATIVI INCARICHI

IL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA VALUTAZIONE POSITIVA DEL COLLEGIO TECNICO DEL 23/11/2026 E RICONOSCIMENTO DEI RELATIVI BENEFICI E MODIFICA O CONFERMA DEI RELATIVI INCARICHI

PRESO ATTO della relazione del Dirigente proponente che qui si riporta integralmente;

PREMESSO che:
- l'art. 15 del CCNL Area IV dell'08.06.2000 istituisce l'indennità di esclusività del rapporto di lavoro per tutti i dirigenti appartenenti al ruolo sanitario in presenza dell'opzione per la libera professione intramuraria;

- l'art. 10 del CCNL Area IV siglato il 03.11.2005, comma 4, in disapplicazione dell'art. 15 di cui sopra, ha confermato l'indennità di esclusività nelle misure attualmente vigenti riconoscendola a tutti coloro che, essendo a rapporto esclusivo, già la percepivano all'entrata in vigore della Legge 138/2004, salvo che successivamente ad essa non abbiano espresso diversa opzione;

- gli artt. 26 e 28 del CCNL Area IV siglato il 03.11.2005, nel sostituire rispettivamente l'art. 31 nonché l'art. 33 del CCNL Area IV dell'08.06.2000, rimettono all'esito positivo della valutazione affidata al Collegio Tecnico il passaggio alla fascia superiore dell'indennità di esclusività che, per i dirigenti appartenenti al ruolo sanitario che hanno già superato il quinquennio, si determina al maturare dell'esperienza professionale richiesta di anni cinque o quindici, nonché la rideterminazione della retribuzione di posizione minima contrattuale che, dal 31 dicembre 2005, è disposta nella misura prevista dagli artt. 42 e 43 Area IV del predetto contratto collettivo;

- gli artt. 5 e 12, comma 3, del CCNL Area IV dell'08.06.2000 – II biennio economico, come integrato dall'art. 24, comma 12, del CCNL Area IV siglato il 03.11.2005, prevedono l'attribuzione dell'incremento dell'indennità per l'esclusività del rapporto a coloro che, in qualità di dirigenti del servizio sanitario nazionale, abbiano maturato una anzianità complessiva di cinque o quindici anni, a tempo determinato ed indeterminato, senza soluzione di continuità prestato in aziende o enti del Comparto Sanità, previo giudizio favorevole della valutazione posta in essere dal Collegio Tecnico di cui al menzionato art. 26;

- gli artt. 3, comma 1, e 4, comma 2, nonché 12, comma 3, lett. a) del CCNL Area IV 8 giugno 2000, II biennio economico, tuttora vigenti, prevedono la rideterminazione della retribuzione minima contrattuale a coloro che, in qualità di dirigenti del S.S.N., abbiano maturato una anzianità complessiva di cinque anni, a tempo indeterminato, senza soluzione di continuità anche se prestato in aziende o enti diversi del medesimo Comparto Sanità, previo giudizio favorevole della verifica posta in essere dal Collegio Tecnico in parola;

- l'art. 64, c. 2 del CCNL 23 Gennaio 2024 prevede che l'esperienza prof.le/anzianità richiesta per il compimento dei 5, 15 e 20 anni si deve intendere riferita alla effettiva anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente, anche a tempo determinato, anche presso altre Aziende od Enti di cui all'art. 1 con o senza soluzione di continuità;
- l'art. 71, c. 2 del CCNL 23 Gennaio 2024 prevede il valore minimo della retribuzione di posizione complessiva pari a €. 7.900,00 a coloro che abbiano maturato una anzianità complessiva di venti anni;

EVIDENZIATO che, in sede di verifica dell'attività professionale svolta dai predetti dipendenti , è stato accertato, tra l'altro, che sono state maturate le anzianità di servizio come di seguito rappresentate;

- di cinque anni maturata per l'attribuzione dell'incremento dell'indennità di esclusività del rapporto di lavoro, ai fini sia giuridici che economici, a seguito di servizi prestati a tempo determinato o indeterminato in aziende o enti del Comparto Sanità, con o senza soluzione di continuità dai dirigenti medici elencati nel prospetto agli atti
- da cinque a quindici anni maturata per l'attribuzione dell'incremento dell'indennità di esclusività del rapporto di lavoro, ai fini sia giuridici che economici, a seguito di servizi prestati a tempo determinato o indeterminato in aziende o enti del Comparto Sanità con o senza soluzione di continuità dai dirigenti medici elencati nel prospetto agli atti
- di venti anni maturata per l'adeguamento della clausola di garanzia art. 71 CCNL 23/01/2024, a seguito di servizi prestati a tempo determinato o indeterminato in aziende o enti del Comparto Sanità con o senza soluzione di continuità dai dirigenti medici elencati nel prospetto agli atti

PREMESSO che:

- l'articolo 15, comma 5, del D.Lgs 502/1992 e s.m.i., che disciplina la valutazione dei dirigenti, al termine dell'incarico, attinente le attività professionali, i risultati raggiunti e il livello di partecipazione ai programmi di formazione continua, effettuata dal Collegio Tecnico, con le modalità definite dalla contrattazione nazionale, il cui esito positivo risulta quale elemento determinante per la conferma nell'incarico;
- gli articoli 55 e ss. del CCNL 19.12.2019 Area Sanità che recano, nello specifico, la disciplina relativa alla verifica e valutazione dei dirigenti diretta a riconoscerne e a valorizzarne la qualità e l'impegno per il conseguimento di più elevati livelli di risultato dell'organizzazione e, altresì, diretta a verificare il raggiungimento degli obiettivi assegnati e delle capacità professionali;
- in particolare l'art. 59, comma 2, lettera a) del predetto CCNL Area Sanità che disciplina gli effetti conseguenti all'esito positivo della valutazione affidata al Collegio Tecnico che i dirigenti titolari di incarico diverso da quello di base e il cui termine sia scaduto, realizza la condizione per la conferma dell'incarico già assegnato o il conferimento di altro incarico della medesima tipologia di pari o maggior rilievo gestionale ed economico;
- l'articolo 22 e l'articolo 23 comma 8 del Regolamento aziendale in materia di affidamento, conferma e revoca degli incarichi dirigenziali dei dirigenti dell'Area Sanità;
- i Dirigenti di cui al prospetto agli atti, dipendenti di quest Azienda Sanitaria Locale di Pescara nei profili professionali ivi descritti, sono già titolari degli incarichi specificati nell'allegato stesso;

PRESO ATTO dei verbali di valutazione del Collegio Tecnico, in atti, in relazione all'attività svolta dai suddetti dirigenti nei periodi di riferimento;

RITENUTO necessario procedere alla conferma degli incarichi descritti nel prospetto agli atti, tenuto conto dell'esito positivo delle valutazioni del Collegio Tecnico e delle prioritarie esigenze aziendali;

RILEVATO il parere positivo espresso dal Collegio Tecnico in data 23/11/2026, all'esito della verifica dell'attività professionale svolta e prodotta dai dirigenti dipendenti di questa ASL di Pescara di cui

al prospetto agli atti;

DATO ATTO dell'attestazione resa dai competenti Responsabili in ordine alla regolarità amministrativo – contabile e tecnica del presente provvedimento:
1. Dirigente proponente nella sua qualità di Direttore ad interim dell'UOC Dinamiche del Personale nonché la registrazione al centro di costo
2. Dirigente della UOC Controllo di gestione;
e al conto economico dell'esercizio di competenza
3. Dirigente della UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziaria;

DATO ATTO che gli oneri derivanti dal presente provvedimento trovano copertura nel limite stabilito dalla D.G.R. nr. 536 del 30/08/2024, trasmessa all'azienda con nota prot. RA/0346868/24 del 04/09/2024, coerentemente con le azioni di programmazione definite con delibera numero 1482 del 30.09.2024;

ACQUISITO il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Dirigente proponente, ai sensi della legge 7 agosto 1990, nr. 241 e s.m.i. che ne attesta la regolarità e la completezza;

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli espressi in merito dal Direttore Amministrativo d'Azienda e dal direttore Sanitario d'Azienda;

D E L I B E R A

Per tutto quanto sopra indicato e che qui si intende integralmente richiamato

DI PRENDERE ATTO delle anzianità di servizio

- di cinque anni maturata per l'attribuzione dell'incremento dell'indennità di esclusività del rapporto di lavoro, ai fini sia giuridici che economici, a seguito di servizi prestati a tempo determinato o indeterminato in aziende o enti del Comparto Sanità, con o senza soluzione di continuità dai dirigenti elencati nel prospetto agli atti;
- da cinque a quindici anni maturata per l'attribuzione dell'incremento dell'indennità di esclusività del rapporto di lavoro, ai fini sia giuridici che economici, a seguito di servizi prestati a tempo determinato o indeterminato in aziende o enti del Comparto Sanità, con o senza soluzione di continuità dai dirigenti elencati nel prospetto agli atti;
- di venti anni maturata per l'adeguamento della clausola di garanzia art. 71 CCNL 23/01/2024, a seguito di servizi prestati a tempo determinato o indeterminato in aziende o enti del Comparto Sanità, con o senza soluzione di continuità dai dirigenti elencati nel prospetto agli atti;

DI PRENDERE ATTO per l'effetto della valutazione positiva espressa dal Collegio Tecnico in data 23/11/2026 - in particolare ai sensi degli artt. 26 e 28 del CCNL dell'Area IV del 3 novembre 2005 e dell'art. 23, comma 8, lett. a) del CCNL 19.12.2019, area Sanità, come da verbali conservati in atti in sede di verifica dell'attività professionale svolta e prodotta dai dirigenti medici di cui al prospetto agli atti;

DI CONFERMARE, per l'effetto della valutazione positiva espressa dal Collegio Tecnico in data 23/11/2026, i dirigenti elencati nel prospetto agli atti nei relativi incarichi per i periodi in esso indicati o comunque fino al raggiungimento del limite massimo di età previsto per la cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 28, comma 9, del CCNL Area Dirigenziale IV dell'8/06/2000 se antecedente;

DI CONFERMARE ai suddetti dirigenti il trattamento economico previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, area Sanità, già in godimento, in relazione all'incarico in essere nella ASL di Pescara;

DI DARE ATTO che la conferma degli incarichi di cui al presente provvedimento avviene ad invarianza di spesa per questa Azienda;

DI DARE ATTO altresì che i suddetti dirigenti saranno assoggettati alle verifiche periodiche e di fine incarico come da disciplina tempo per tempo vigente in materia;

DI DARE ATTO che ai sensi dell'articolo 29 del C.C.N.L. dianzi menzionato la tipologia dell'incarico, le modalità di revoca, la retribuzione di posizione ed altri trattamenti economici eventualmente spettanti vengono disciplinati dal contratto individuale di lavoro previsto dall'articolo 13 del medesimo Contratto Collettivo, nonché dalle disposizioni legislative emanate in materia e dai regolamenti aziendali;

DI STIPULARE con i dirigenti in esame i relativi contratti individuali di lavoro per i periodi così come specificati nell'allegato agli atti, con la precipua indicazione degli obiettivi da raggiungere nell'espletamento dell'incarico stesso;

DI DEMANDARE all'U.O.C. Trattamento Economico del Personale dipendente e convenzionato il riconoscimento dei predetti relativi benefici economici nei confronti degli interessati con le decorrenze specificate nel prospetto agli atti;

DI DARE MANDATO all'Ufficio Affari Generali e Legali per la trasmissione del presente provvedimento alla Direzione Sanitaria Aziendale, alla U.O.C. Dinamiche del Personale ed alla U.O.C. Trattamento Economico del Personale dipendente e convenzionato e all'Ufficio Privacy Aziendale, per gli adempimenti di competenza;

DI DARE ATTO CHE, ai sensi della legge regionale n. 10/2022 decorsi i termini di pubblicazione di cui alla L. n.69/2009, il presente provvedimento, sarà oggetto a pubblicazione integrale;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento interno approvato con deliberazione 28/06/2012, numero 705, è immediatamente esecutivo.

DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi del D.Lgs 33/2013.

Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la legittimità del provvedimento

Il Dirigente Amministrativo
Dott.Giuseppe Barile
firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di previsione dell'anno corrente.

Il Direttore
Dott.
firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di conto del Bilancio n.
Anno 2026

Il Direttore
Dott.
firmato digitalmente

Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul presente provvedimento:
Parere favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Francesca Rancitelli
firmato digitalmente

Parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Rossano Di Luzio
firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vero Michitelli
firmato digitalmente

Deliberazione n. 1912 **del** 27/11/2026 **ad oggetto:**

PRESA D'ATTO DELLA VALUTAZIONE POSITIVA DEL COLLEGIO TECNICO DEL 23/11/2026 E RICONOSCIMENTO DEI RELATIVI BENEFICI E MODIFICA O CONFERMA DEI RELATIVI INCARICHI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 27/11/2026 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91): NO

Il Funzionario Incaricato